

## **ALLEGATO A**

### **Intervento SRA ACA15**

**“Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità – Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica”**

**Bando annualità 2024**

# Sommario

<b>1</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b> .....	<b>4</b>
3.1	<i>BENEFICIARI</i> .....	4
3.2	<i>VARIETÀ AMMISSIBILI</i> .....	4
3.3	<i>SUPERFICIE MINIMA/NUMERO MINIMO DI PIANTE</i> .....	4
<b>4</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO/ALTRI OBBLIGHI</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE/INCREMENTO DELLE SUPERFICI, SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONE</b> .....	<b>7</b>
6.1	<i>TIPOLOGIA DI SOSTEGNO</i> .....	7
6.2	<i>RIDUZIONE/ESTENSIONE DELLE SUPERFICI</i> .....	7
6.3	<i>COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONI</i> .....	8
<b>7</b>	<b>DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO</b> .....	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO</b> .....	<b>8</b>
8.1	<i>CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA</i> .....	8
8.2	<i>CONDIZIONALITÀ SOCIALE</i> .....	9
8.3	<i>REQUISITI MINIMI</i> .....	9
<b>9</b>	<b>COMPETENZE AMMINISTRATIVE</b> .....	<b>10</b>
<b>10</b>	<b>ADEMPIMENTI PROCEDURALI</b> .....	<b>10</b>
10.1	<i>DOMANDA DI AIUTO/SOSTEGNO E DI PAGAMENTO</i> .....	10
10.2	<i>CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI</i> .....	11
10.3	<i>FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2023/2024</i> .....	11
10.4	<i>MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA</i> .....	11
<b>11</b>	<b>CLAUSOLA DI REVISIONE</b> .....	<b>12</b>
<b>12</b>	<b>CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI</b> .....	<b>12</b>
<b>13</b>	<b>CESSIONE/SUBENTRO</b> .....	<b>13</b>
13.1	<i>CASI GENERALI</i> .....	13
13.2	<i>SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO</i> .....	14
<b>14</b>	<b>RINUNCE AGLI IMPEGNI</b> .....	<b>14</b>
<b>ALLEGATO 1 - SPECIE ERBACEE</b> .....		<b>15</b>
<b>ALLEGATO 2 – SPECIE LEGNOSE DA FRUTTO</b> .....		<b>16</b>

## **1 Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022
- Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 “Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027”
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 “PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021”
- Delibera di GR n. 845 del 24/07/2023 “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA-ACA15 “Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità – Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica” Annualità 2024.

## **2 Descrizione delle finalità dell’intervento**

L’intervento prevede un sostegno a superficie a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella coltivazione delle risorse genetiche locali di interesse agricolo e alimentare a rischio estinzione/erosione genetica, al fine di tutelare l’agrobiodiversità e garantire un adeguato livello di reddito.

La coltivazione di queste varietà rappresenta un elemento essenziale anche in virtù della difficoltà di reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e moltiplicazione e della difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi di mercato. Per questi motivi le superfici coltivate, risultano spesso, molto limitate. L’obiettivo è pertanto quello di favorire la coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione.

L’intervento ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di specie vegetali nelle aziende agricole, sostenendo la coltivazione di specie e varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica tramite il Repertorio regionale ai sensi della L.R. 64/2004 e l’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ai sensi della Legge 194/2015.

La LR 64/04 istituisce un sistema regionale di tutela e valorizzazione delle varietà locali a rischio di estinzione che risulta essere complementare alla Legge 194/2015 che istituisce un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

L’intervento prevede un periodo di impegno di cinque anni.

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12), con inizio al 01/01/2024.

### **3 Condizioni di ammissibilità**

#### **3.1 Beneficiari**

Sono beneficiari dell'intervento:

- agricoltori singoli o associati;
- altri soggetti pubblici o privati.

che coltivano varietà con le caratteristiche descritte al paragrafo seguente.

#### **3.2 Varietà ammissibili**

Sono ammissibili le varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica con le seguenti caratteristiche:

1. Iscritte nei Repertori regionali di cui all'art. 4 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agricolo, zootecnico e forestale" e con iscrizione, anche in itinere, della stessa risorsa genetica nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 2015 n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare";
2. se specie erbacee, varietà iscritte nel Registro nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie erbacee, agrarie (pieno campo) e ortive come "varietà da conservazione" ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021;
3. se specie frutticole, varietà iscritte nel Registro nazionale per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021.

La vite non rientra tra le specie legnose da frutto ammissibili.

L'allegato A riporta le varietà appartenenti a specie erbacee e l'allegato B riporta le varietà legnose da frutto.

Le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione.

#### **3.3 Superficie minima/numero minimo di piante**

- per le varietà di specie agrarie (seminativi) la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro); la quantità di semente utilizzata per la semina deve essere congrua con la superficie a impegno;
- per le varietà orticole la superficie minima è pari a 100 metri quadrati per varietà; la superficie minima complessiva è pari a 200 metri quadrati in un unico appezzamento; la quantità di semente/materiale di propagazione utilizzata deve essere congrua con la superficie a impegno
- per le specie legnose da frutto è ammesso un numero minimo di 100 piante per una superficie minima di 2.000 mq determinata considerando per ogni pianta coltivata 20 metri quadrati di terreno; in caso di sesto d'impianto inferiore a 20 mq per pianta, deve comunque essere rispettata la superficie minima di 2.000 mq e la superficie ammessa a premio è quella

effettiva. In caso di piante sparse o comunque con sesto di impianto superiore ai 20 mq per pianta, il numero delle piante non deve essere inferiore a 100 e la superficie a pagamento si determina considerando comunque 20 mq a pianta. Non sono ammessi singoli esemplari isolati.

La superficie richiesta in domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo del quinquennio nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo “Estensione degli impegni”.

#### 4 Criteri di selezione delle domande

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse disponibili. Le domande sono poste in graduatoria secondo l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Principio	Descrizione	Punteggio
<i>Aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007)</i>		
A) Iscrizione all'elenco degli operatori biologici	a1) Il soggetto richiedente è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). Si considera iscritto quando la notifica risulta nello stato di pubblicata e non revocata sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).	6
	a2) Il soggetto richiedente inoltre commercializza prodotti certificati biologici in punti vendita dedicati (vendita diretta in azienda) o tramite canali on line propri.	2
<i>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</i>		
B) Siti Natura 2000*	b1) SAU del Piano di Coltivazione Grafico ricadente nei siti natura 2000 > 50%	5
	b2) SAU del Piano di Coltivazione Grafico ricadente nei siti natura 2000 compresa tra il 20 e il 50%	4
C) Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000*	c1) SAU del Piano di Coltivazione Grafico ricadente nelle aree protette e sir > 50%	3
	c2) SAU del Piano di Coltivazione Grafico ricadente nelle aree protette e sir compresa tra il 20 e il 50%	2
Punteggio massimo		15

\* I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 e s.m.i.

Sono cumulabili tra loro i seguenti punteggi:

- a1 con a2
- b1 con c2
- b2 con c1
- b2 con c2

Il punteggio relativo ad A è sempre cumulabile.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con minore importo richiesto.

## **5 Impegni specifici dell'intervento/altri obblighi**

L'impegno quinquennale consiste nel coltivare almeno una risorsa genetica locale di interesse agricolo e alimentare e a rischio di estinzione/erosione genetica di cui al punto "Varietà ammissibili" per l'intero periodo di impegno.

Nel caso di specie legnose da frutto, possono essere ammessi a pagamento impianti esistenti e nuovi impianti, con le seguenti modalità:

- impianti esistenti - impianti gestiti da Coltivatori custodi di cui alla L.R. 64/04, che rinunciano al rimborso forfettario erogato da Ente Terre Regionali Toscane
- nuovi impianti con materiale di propagazione certificato e acquistato successivamente alla pubblicazione del bando

Nel caso delle specie erbacee l'impegno è rispettato nei seguenti casi:

- primo acquisto delle sementi/materiale di propagazione certificati successivo alla pubblicazione del bando, oppure
- impiego di sementi autoprodotte dai Coltivatori custodi di cui alla L.R. 64/04 che rinunciano al rimborso forfettario erogato da Ente Terre Regionali Toscane

Le varietà delle specie erbacee possono variare anche da un anno all'altro nell'ambito dell'elenco di cui all'Allegato A.

Sia per le specie erbacee che per le legnose da frutto, l'acquisto delle sementi/materiale di propagazione deve avvenire entro il 15 maggio 2024 e deve essere dimostrato con fattura di acquisto presso rivenditore iscritto al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).

L'utilizzo di sementi/materiale autoprodotti senza che il beneficiario sia Coltivatore custode o acquistati da rivenditori non iscritti al RUOP determina la non ammissibilità della varietà in questione e della relativa superficie richiesta a premio.

In fase di presentazione della prima domanda di pagamento 2024 il beneficiario, se non è Coltivatore custode per la varietà in questione, è tenuto a caricare nel S.I. Artea i dati della fattura di acquisto delle sementi/materiali di propagazione. Per le varietà erbacee le fatture di acquisto devono essere caricate anche nelle domande di pagamento successive alla prima.

In caso di beneficiari Coltivatori custodi, alla presentazione della prima domanda di pagamento devono essere inseriti i dati relativi alla firma della convenzione di conservazione "in situ" con Ente Terre Regionali Toscane e relativa rinuncia al rimborso forfettario. Anche in questo caso devono essere indicate le quantità di semente/materiale di propagazione utilizzata.

La quantità di semente/materiale di propagazione utilizzata ogni anno deve essere congrua con la superficie a impegno e richiesta a premio.

Il mancato caricamento delle suddette informazioni determina la non ammissibilità della domanda di pagamento.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione del suddetto atto nazionale.

## **6 Indicazione della tipologia di sostegno, riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione**

### **6.1 Tipologia di sostegno**

L'aiuto consiste nell'erogazione di un premio annuale per ettaro di varietà locale coltivata.

Sono previsti i seguenti premi per ettaro di superficie oggetto di impegno (SOI) all'anno:

varietà agrarie (seminativi)	varietà ortive	varietà legnose da frutto (compreso olivo)
250 euro	600 euro	800 euro

### **6.2 Riduzione/estensione delle superfici**

Per l'intero periodo di impegno è ammessa la riduzione della SOI con una tolleranza massima complessiva del 20% (nel rispetto delle superfici minime di cui al par. 3.3 Superficie minima/numero minimo di piante). Riduzioni maggiori del 20% danno luogo alla decadenza della domanda.

Per le varietà legnose da frutto l'impegno si applica ad appezzamenti fissi.

Per le varietà erbacee l'impegno non si applica ad appezzamenti fissi: le colture possono ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno e le colture possono variare, posto che rimangano all'interno della stessa categoria di premi (seminativi – ortive).

L'incremento della SOI è sempre possibile.

È possibile richiedere a premio un numero di ettari eccedente quelli ammessi con la prima domanda di sostegno in graduatoria nel rispetto di quanto previsto al par. 3.1.7 dell'Allegato A alla DGR n 340 del 03.04.2023.

La possibilità di vedere riconosciuto a premio un numero di ettari superiore a quelli ammessi in graduatoria con la prima domanda di sostegno è soggetta all'ammissione di una domanda di estensione che viene considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. In graduatoria le domande di estensione verranno ammesse in via residuale dopo l'ammissione di tutte le nuove domande di sostegno.

Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale.

### **6.3 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni**

I premi di SRA ACA15 sono cumulabili con quelli connessi a tutti gli altri interventi a capo e a superficie del PSP 2023 – 2027 e del PSR 2014-2022.

La presentazione delle domande è consentita anche ai beneficiari del tipo di operazione 10.1.5 che percepiscono premi per le stesse varietà legnose da frutto per impianti già in essere e con impegni in scadenza a maggio 2024, fermo restando il rispetto dei relativi impegni fino a tale data. Per coloro che saranno ammessi a beneficiare del nuovo regime di aiuto, è prevista una decurtazione proporzionale del pagamento per il periodo di impegno che si sovrappone tra tipo di operazione 10.1.5 e SRA15. La decurtazione sarà operata sul premio a valere su SRA15, fatte salve eventuali indicazioni diverse stabilite a livello nazionale.

Non vi sono limitazioni rispetto ai nuovi impianti di legnose da frutto e rispetto a ortive e seminativi se seminati su superfici diverse da quelle su cui insistono – durante il periodo in sovrapposizione - le varietà richieste a premio per il tipo di operazione 10.1.5. Se sono richieste superfici anche parzialmente coincidenti, va in pagamento solo la superficie ad impegno 10.1.5.

## **7 Definizione del quadro finanziario**

Le risorse stanziare per l'annualità 2024 sono pari a euro 30.000,00, per un totale di euro 150.000,00 per il quinquennio di impegno.

## **8 Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento**

### **8.1 Condizionalità rafforzata**

La condizionalità rafforzata comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Le disposizioni relative alla condizionalità, ed i loro aggiornamenti, devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nell'ambito della disciplina di condizionalità non si individuano elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e ai Criteri di Gestione obbligatori (CGO) relativi all'intervento SRA ACA15.

## **8.2 Condizionalità sociale**

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116." n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale.

## **8.3 Requisiti minimi**

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA ACA15.

## **9 Competenze amministrative**

Il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici è referente per l'intervento ed emana il bando per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione ARTEA adotta entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto, un provvedimento contenente:

- l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base ai requisiti di accesso, ai principi di selezione e alle risorse disponibili e delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili
  - l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento
- ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia ([www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)).

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

## **10 Adempimenti procedurali**

### ***10.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento***

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno costituisce la richiesta di adesione all'intervento SRA ACA15 del PSP 2023-2027; è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo

ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>". L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Se la domanda risulta ammissibile ai sensi del presente bando, il richiedente dovrà presentare la domanda di pagamento per il 2024 e per le quattro annualità successive entro i termini indicati ai paragrafi seguenti.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

### **10.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi**

I contenuti delle domande, i casi di ritardo delle domande di pagamento, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale.

### **10.3 Fasi del procedimento annualità 2023/2024**

Presentazione delle domande di aiuto	Dalla pubblicazione del presente atto sul BURT fino al 29 settembre 2023. Non è prevista presentazione tardiva della domanda di aiuto.
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di aiuto
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2024.

### **10.4 Mancata presentazione della domanda annua**

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo dell'eventuale periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Nell'ambito del provvedimento relativo all'implementazione, a livello regionale, dei principi di cui al decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, la Regione si riserva di stabilire eventuali sanzioni e/o decadenze per il caso in cui la mancata presentazione

della domanda annua di pagamento e/o DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico sia reiterata per più annualità.

## **11 Clausola di revisione**

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

## **12 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

## **13 Cessione/subentro**

### **13.1 Casi generali**

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Nel caso delle varietà legnose da frutto, se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede la SOI ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari. La cessione deve riguardare totalmente la SOI o comunque almeno l'80% della stessa. In ogni caso il trasferimento dell'impegno deve essere totale e univoco: il cedente perde il diritto al premio che viene trasferito ad un solo cessionario. Non sono possibili subentri parziali nell'impegno.

Nel caso in cui vi sia una cessione della SOI coltivata con legnose da frutto senza subentro, non si determina decadenza se tale cessione consente di mantenere almeno l'80% della SOI, coerentemente con quanto stabilito dal par. "Riduzione/incremento della superficie".

Nel caso delle colture annuali (varietà ortive o di seminativi) è ammesso il solo subentro totale, trattandosi di impegno ad appezzamenti non fissi. Il subentro totale si riferisce alle superfici: non esiste la possibilità di trasferire dei "diritti" legati al regime di aiuto.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione delle superfici o dell'azienda per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. l'allevamento acquisito ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

### ***13.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario***

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

## **14 Rinunce agli impegni**

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali", la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all'adesione all'intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

## **ALLEGATO 1 - SPECIE ERBACEE**

1. Zucchini Mora Pisana
2. Cicoria del Marzocco
3. Radicchia di Lucca
4. Pomodoro Canestrino di Lucca
5. Pomodoro Pisanello
6. Fagiolo Zolfino
7. Fagiolo Rosso di Lucca
8. Fagiolo Malato
9. Fagiolo Giallorino della Garfagnana
10. Fagiolo Stortino di Lucca
11. Fagiolo Schiaccione di Pietrasanta
12. Fagiolo Mascherino
13. Fagiolo Fico di Galliciano
14. Fagiolo Diecimino
15. Fagiola Garfagnina
16. Fagiolo Aquila o Lupinaro
17. Cipolla Rossa Massese
18. Cavolo Braschetta o Nero Fiorentino
19. Cardone Gobbo
20. Bietola Verde da Taglio Lucchese
21. Bietola Livornese da taglio
22. Cipolla Rossa a fiasco; sinonimi Rossa di Lucca, Lucchese.
23. Lattuga Rossina di Pescia
24. Frumento tenero Frassineto
25. Frumento tenero Sieve
26. Frumento tenero Abbondanza
27. Frumento tenero Conte Marzotto
28. Pomodoro Tondino Maremmano
29. Frumento tenero Inallettibile 96 aristato (solo Inallettibile nel nostro Repertorio regionale della LR 64/04)
30. Frumento tenero Gentil Rosso Aristato (solo Gentil Rosso nel Repertorio regionale della LR 64/04)
31. Frumento tenero Andriolo
32. Frumento tenero Autonomia B toscano
33. Frumento tenero Mentana
34. Cipolla Rossa della Valtiberina

## ALLEGATO 2 – SPECIE LEGNOSE DA FRUTTO

Nel caso in cui una varietà delle specie legnose da frutto possieda le caratteristiche di ammissibilità (risulti pertanto iscritta sia al Registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, che al repertorio regionale di cui alla L.R. 64/04) ma non si trovi nell'elenco sotto riportato, l'interessato dovrà comunicare la circostanza all'indirizzo di posta elettronica: segnalazione.varietaSRA15@regione.toscana.it

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
1	Castanea sativa Mill.	BALLOCCA	BALLOCCA
2	Castanea sativa Mill.	BONOSORA	BONOSOLE, BONOSOLA
3	Castanea sativa Mill.	CARDACCIA	CARDACCIO
4	Castanea sativa Mill.	INSETINA	CECCONE
5	Castanea sativa Mill.	LUCIGNANA	LUCIGNANE, LUCIGNANO, PELOSARINO, PELOSORINO
6	Castanea sativa Mill.	MARRONE DELLA GARFAGNANA	
7	Castanea sativa Mill.	MAZZANGAIA	
8	Castanea sativa Mill.	MOZZA	MOZZE, MOZZAIOLO
9	Castanea sativa Mill.	PELOSORONA	
10	Castanea sativa Mill.	SANTINA	
11	Castanea sativa Mill.	SELVANA	
12	Cydonia oblonga Mill.	CHAMPION	
13	Cydonia oblonga Mill.	DEL PORTOGALLO	
14	Cydonia oblonga Mill.	DI BAZINE	
15	Cydonia oblonga Mill.	DI VRANIA	GIGANTE DI VRANIA, MONSTREUX, DE VRANIA, BERECZKY
16	Cydonia oblonga Mill.	EKMEK	
17	Cydonia oblonga Mill.	GIGANTE DI LESCOVATZ	
18	Cydonia oblonga Mill.	GOBEK	DI SMYRNE, SMYRNA
19	Cydonia oblonga Mill.	HAVAN	
20	Cydonia oblonga Mill.	LIMON	
21	Cydonia oblonga Mill.	MOLLESCA	COMUNE, CATALOGNA
22	Cydonia oblonga Mill.	SEKER GEVREK	
23	Cydonia oblonga Mill.	TAVSAMBAS	
24	Cydonia oblonga Mill.	TEKES	TEKKES
25	Ficus carica L.	FICO BIANCO	FICO ALBO, FICO MATTARO, FICO ALBICELLO, FICO DORATO
26	Ficus carica L.	FICO FICARETO	
27	Ficus carica L.	FICO VILLA LODONE	
28	Malus domestica Borkh.	ANCAIANO	

29	Malus domestica Borkh.	APPIA	
30	Malus domestica Borkh.	ARPIONA	
31	Malus domestica Borkh.	BELFIORE	
32	Malus domestica Borkh.	BIANCONA	
33	Malus domestica Borkh.	BIANCONA DELLA VALTIBERINA	
34	Malus domestica Borkh.	BINOTTO	
35	Malus domestica Borkh.	BRIACA	
36	Malus domestica Borkh.	CALVÈ	
37	Malus domestica Borkh.	CARLA	MELA DI FINALE O FINALINA, CAROLI, CAROLI D'ITALIA, CAROLI DI FINALE, KOSTLICHSTE, COSENZA IN TIROLO, COSENZA GENTILE, LAZZERUOLA, MELA DI FINALE, NAPOLEONE, CARLA OSASCO
38	Malus domestica Borkh.	CARLO	
39	Malus domestica Borkh.	CASCIANO	
40	Malus domestica Borkh.	CASOLANA	
41	Malus domestica Borkh.	CULO D'ASINO	
42	Malus domestica Borkh.	DEL GIAPPONE	
43	Malus domestica Borkh.	MELO DEL SANGUE	
44	Malus domestica Borkh.	DELLA PIASTRA	NO 390
45	Malus domestica Borkh.	DI DECIO	
46	Malus domestica Borkh.	DI TOCCHI	
47	Malus domestica Borkh.	FARINA	
48	Malus domestica Borkh.	FICARETO	
49	Malus domestica Borkh.	FILARE DELLE PIANACCE	
50	Malus domestica Borkh.	FIorentina	
51	Malus domestica Borkh.	GAROFANA O CIPOLLINA	
52	Malus domestica Borkh.	LIMONE	
53	Malus domestica Borkh.	LOMBARDO	
54	Malus domestica Borkh.	LUCCHESI	
55	Malus domestica Borkh.	MADONNA DEL CARMINE	
56	Malus domestica Borkh.	MELA CAMPO DELLE PIANACCE	
57	Malus domestica Borkh.	MELA GIALLA DELLE PIANACCE	
58	Malus domestica Borkh.	MELA PIATTA DELLE CANTINE	
59	Malus domestica Borkh.	MELA ROSA DELLA VAL PADONCHIA	
60	Malus domestica Borkh.	MELA ROSSA CASSETTA	

61	Malus domestica Borkh.	MELA RUGGIONOSA DELLE PIANACCE	
62	Malus domestica Borkh.	MELA SOTTOMURO CASETTA	
63	Malus domestica Borkh.	MELA TRE COLLI	
64	Malus domestica Borkh.	MORA	
65	Malus domestica Borkh.	MORTO	
66	Malus domestica Borkh.	MOSCATELLO	
67	Malus domestica Borkh.	MUSA	MUSAIOLA, MUSONE
68	Malus domestica Borkh.	MUSETTA STRIATA	
69	Malus domestica Borkh.	OLIO	
70	Malus domestica Borkh.	PANAIA	FLAGELLATA
71	Malus domestica Borkh.	PANAIA GIALLA	
72	Malus domestica Borkh.	PERRUSSETTO	
73	Malus domestica Borkh.	PODERE PIANACCE	
74	Malus domestica Borkh.	POPPINA	
75	Malus domestica Borkh.	RAMATA DELLE CORNATE	
76	Malus domestica Borkh.	RIGATA	
77	Malus domestica Borkh.	RIGHETTA	
78	Malus domestica Borkh.	ROGGIA	
79	Malus domestica Borkh.	ROSA DEL CASENTINO	ROSA
80	Malus domestica Borkh.	ROSA DELLA VALPADONCHIA	
81	Malus domestica Borkh.	ROSONA	
82	Malus domestica Borkh.	ROSSA	
83	Malus domestica Borkh.	ROSSA DI VILLACOLLEMANDINA	
84	Malus domestica Borkh.	RUZZOLO	
85	Malus domestica Borkh.	SAN MICHELE	
86	Malus domestica Borkh.	SASSOLA	SASSELLA
87	Malus domestica Borkh.	SAVIGNANINA	ROSSELLINA DI FALTUGNANO, MELA ROSSA MARCHIGIANA, ROSA NOSTRANA
88	Malus domestica Borkh.	SOLAIO	
89	Malus domestica Borkh.	STRADA DELLE PIANACCE	
90	Malus domestica Borkh.	VECCHIO POLLAIO	
91	Malus domestica Borkh.	VECCIAIO	
92	Malus domestica Borkh.	VERDINA	
93	Malus domestica Borkh.	VIALE CASETTA	
94	Olea europaea L.	ALBATRO	
95	Olea europaea L.	ALLORA	

96	Olea europaea L.	AMERICANO	
97	Olea europaea L.	ARANCINO	
98	Olea europaea L.	BIANCA DI CICIGNANO	
99	Olea europaea L.	BIANCA DI GORGONA	
100	Olea europaea L.	CILIEGINO	
101	Olea europaea L.	COLOMBANA	
102	Olea europaea L.	COLOMBINO	
103	Olea europaea L.	CUCCA	
104	Olea europaea L.	CUORICINO	
105	Olea europaea L.	DA CUCCARE	
106	Olea europaea L.	DELLA STREGA	
107	Olea europaea L.	DI CASAVECCHIA	
108	Olea europaea L.	DI CERRETO	
109	Olea europaea L.	EMILIA	
110	Olea europaea L.	FILARE	
111	Olea europaea L.	GIOGOLINO	
112	Olea europaea L.	GRAPPOLO	
113	Olea europaea L.	GREMIGNA TONDA	
114	Olea europaea L.	GREMIGNO DI FAUGLIA	
115	Olea europaea L.	GREMIGNOLO DI BOLGHERI	
116	Olea europaea L.	GROSSAIO	
117	Olea europaea L.	GROSSOLANA	
118	Olea europaea L.	LASTRINO	
119	Olea europaea L.	LAZZERO	
120	Olea europaea L.	LAZZERO DELLE GUADALUPE	
121	Olea europaea L.	LAZZERO DI PRATA	
122	Olea europaea L.	LAZZERO PRATIGIANO	
123	Olea europaea L.	LECCIO MAREMMANO	
124	Olea europaea L.	LECCIONE	
125	Olea europaea L.	LIGUSTRO	
126	Olea europaea L.	MADREMIGNOLA	
127	Olea europaea L.	MANSINO	
128	Olea europaea L.	MAREMMANO	
129	Olea europaea L.	MELAIOLO	
130	Olea europaea L.	MIGNOLO	
131	Olea europaea L.	MIGNOLO CERRETANO	
132	Olea europaea L.	MINUTA DI CHIUSI	

133	Olea europaea L.	MORCAIO	
134	Olea europaea L.	MORCHIAIO	MORCAIO, MORCHIOLO, FECCIAIO, FELCIAIO, PROPOLO, BOZZOLO, COLOMBINO, MORCAROL, MASCHIO, MORCHIACCIO
135	Olea europaea L.	MORCHIONE	
136	Olea europaea L.	MORCONE	
137	Olea europaea L.	MORO DI CICIGNANO	
138	Olea europaea L.	MORTELLINO	
139	Olea europaea L.	OLIVASTRA DI POPULONIA	
140	Olea europaea L.	OLIVASTRO DI SUVERETO	
141	Olea europaea L.	OLIVO DEL MULINO	
142	Olea europaea L.	OLIVO DI CERRETO	
143	Olea europaea L.	OLIVO DI SAN LORENZO	
144	Olea europaea L.	OLIVONE DI PRATO	
145	Olea europaea L.	OLIVONE SEMPRONIANO	
146	Olea europaea L.	ORNELLAIA	
147	Olea europaea L.	PENDAGLIOLO	
148	Olea europaea L.	PESCIATINO	
149	Olea europaea L.	PIANGENTE	
150	Olea europaea L.	PUNTERUOLO	TRILLO, OCCHINO
151	Olea europaea L.	PUNTINO	
152	Olea europaea L.	QUERCETANA	QUERCETANO, OLIVASTRO QUERCETANO, TRILLO, MINUTAIA
153	Olea europaea L.	ROSINO	
154	Olea europaea L.	ROSSELLINO CERRETANO	
155	Olea europaea L.	ROSSELLO	
156	Olea europaea L.	ROSSINO	
157	Olea europaea L.	SALICINO	
158	Olea europaea L.	SAN DONATO	
159	Olea europaea L.	SAN FRANCESCO	
160	Olea europaea L.	SANTA CATERINA	OLIVA DI S. BIAGIO, OLIVA DI S. GIACOMO, OLIVA LUCCHESE
161	Olea europaea L.	SCARLINESE	OLIVASTRO SCARLINESE
162	Olea europaea L.	SELVATICA TARDIVA	
163	Olea europaea L.	TISIGNANA	
164	Olea europaea L.	TONDELLO	
165	Prunus amygdalus Batsch	CASSETTA	

166	Prunus amygdalus Batsch	FOSINI	
167	Prunus amygdalus Batsch	LA FORNACE	
168	Prunus amygdalus Batsch	ORMANNI	
169	Prunus armeniaca L.	ALBICOCCO ALESSANDRINO	
170	Prunus armeniaca L.	AMABILE VECCHIONI	
171	Prunus armeniaca L.	CANINO BELLO	
172	Prunus armeniaca L.	CERTOSA A5	
173	Prunus armeniaca L.	CERTOSA A8	
174	Prunus armeniaca L.	COMUNE	ROMANO, CROTTE, TRASPARENT, TURKET
175	Prunus armeniaca L.	DEL PITTORE	
176	Prunus armeniaca L.	DI GERMANIA	
177	Prunus armeniaca L.	FRANCESE	
178	Prunus armeniaca L.	GIADA	
179	Prunus armeniaca L.	GROSSA DEL GIARDINO	
180	Prunus armeniaca L.	PARTICOLARE	
181	Prunus armeniaca L.	PRECOCE DI FIRENZE	
182	Prunus armeniaca L.	PRIMULA	
183	Prunus armeniaca L.	REALE D'IMOLA	
184	Prunus armeniaca L.	S.AMBROGIO	
185	Prunus armeniaca L.	SANT AMBROGIO FIRENZE	
186	Prunus armeniaca L.	TILTONNO	
187	Prunus armeniaca L.	UNGHERESE GIALLA	
188	Prunus armeniaca L.	UNGHERESE PICCOLA	
189	Prunus armeniaca L.	VILLA VICOBELLO	
190	Prunus avium L.	ACQUAIOLA	
191	Prunus avium L.	ANGIOLINA	
192	Prunus avium L.	BELLA DI AREZZO	DURONA DI AREZZO
193	Prunus avium L.	BENEDETTA	
194	Prunus avium L.	BONECA	
195	Prunus avium L.	CALORNIANA	
196	Prunus avium L.	CAPELLINO	
197	Prunus avium L.	CARLOTTA	
198	Prunus avium L.	CIAMBELLANA	SAN GIOVANNI
199	Prunus avium L.	CILIEGIA BIANCA	
200	Prunus avium L.	CILIEGIO SAN GIOVANNI	CILIEGIO DI MONTISONI, SAN GIOVANNINO

201	Prunus avium L.	CROGNOLO	
202	Prunus avium L.	CUORE	
203	Prunus avium L.	DEL CUORE	
204	Prunus avium L.	DI GIARDINO	
205	Prunus avium L.	DI GUGLIELMO	
206	Prunus avium L.	DI NELLO	
207	Prunus avium L.	DURONA DI MISCIANO	PRECOCE DI MISCIANO
208	Prunus avium L.	GAMBOLUNGO	
209	Prunus avium L.	GAVORGNANA	GAVORRANA
210	Prunus avium L.	LIMONE	
211	Prunus avium L.	MAGGIOLA	
212	Prunus avium L.	MARCHIANA	
213	Prunus avium L.	MARCHIANO	
214	Prunus avium L.	MORELLA	
215	Prunus avium L.	MORELLINA	
216	Prunus avium L.	MORELLONA	
217	Prunus avium L.	MORELLONA DEL CASSERO	
218	Prunus avium L.	MOSCATELLA	
219	Prunus avium L.	MOSCATELLA DEL CASSERO	
220	Prunus avium L.	NAPOLETANA	GROSSA DI PISTOIA
221	Prunus avium L.	NERONA	
222	Prunus avium L.	PALERMINA	PALERMINO
223	Prunus avium L.	PAPALE	
224	Prunus avium L.	PAPALINA	
225	Prunus avium L.	PAPALONA	
226	Prunus avium L.	PAPONCINA	
227	Prunus avium L.	PRECOCE DI CEVOLI	
228	Prunus avium L.	SISO	
229	Prunus avium L.	SOTTO L' AQUAVITE	
230	Prunus avium L.	TURCA	
231	Prunus avium L.	USIGLIANO	
232	Prunus domestica L.	COSCIA DI MONACA	
233	Prunus domestica L.	MAGLIANESE	
234	Prunus domestica L.	VERDACCHIA DI PRATA	
235	Prunus persica (L.) Batsch	BIANCA CASALI	
236	Prunus persica (L.) Batsch	BURRONA DI ROSANO	
237	Prunus persica (L.) Batsch	BURRONA DI TERZANO	

238	Prunus persica (L.) Batsch	CIANI 1	
239	Prunus persica (L.) Batsch	CIANI 2	
240	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA CECCARELLI	MOSCATELLA
241	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA CICALINI	
242	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL BERTI	
243	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL CASTELLARE A NOCCIOLO GIALLO	COTOGNA DELLA PESCIATINA, COTOGNA DEL CASTELLARE 1, COTOGNA DEL CASTELLARE GIALLA
244	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL CASTELLARE A NOCCIOLO ROSSO	COTOGNA DEL CASTELLARE 2
245	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL CASTELLARE TARDIVA	
246	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL PADULE	
247	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL POGGIO	
248	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL POGGIO PRECOCE	
249	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DELLA REMOLA	
250	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI CESARE	
251	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI GIGI	COTOGNA DI GIGI TARDIVA
252	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI ROSANO	
253	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI ROSANO PRIMA	
254	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI ROSANO TARDIVA	COTOGNA
255	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI VILLAMAGNA	
256	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA PANDOLFINI	
257	Prunus persica (L.) Batsch	DANIELA	
258	Prunus persica (L.) Batsch	D'OGNISANTI	
259	Prunus persica (L.) Batsch	DORATA TARDIVA MORETTINI	
260	Prunus persica (L.) Batsch	ELBERTA	ALBERTA, LAMBERTA
261	Prunus persica (L.) Batsch	FAVORITA I	FAVORITA I MORETTINI
262	Prunus persica (L.) Batsch	FAVORITA II	FAVORITA II MORETTINI
263	Prunus persica (L.) Batsch	FAVORITA III	FAVORITA III MORETTINI
264	Prunus persica (L.) Batsch	FERTILIA I	FERTILIA I MORETTINI
265	Prunus persica (L.) Batsch	FERTILIA II	FERTILIA II MORETTINI
266	Prunus persica (L.) Batsch	GABRIELLA	
267	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA DI FIRENZE	
268	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA DI SAN PAOLO	
269	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA NUNZIATI	
270	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA SPICCA	
271	Prunus persica (L.) Batsch	GIULIA SETTEMBRINA	

272	Prunus persica (L.) Batsch	GIULIETTA	MORETTINI 38 I-P, MORETTINI 38 II
273	Prunus persica (L.) Batsch	LUCCHESE PRIMA	
274	Prunus persica (L.) Batsch	LUCCHESE TARDIVA	LUCCHESE TARDINA
275	Prunus persica (L.) Batsch	MAGLIA ROSA	
276	Prunus persica (L.) Batsch	MARIA GRAZIA	
277	Prunus persica (L.) Batsch	MARIA CRISTINA	
278	Prunus persica (L.) Batsch	MARIA LUISA	
279	Prunus persica (L.) Batsch	MORA DI MORIANO DOLFI	
280	Prunus persica (L.) Batsch	MORA DI MORIANO NOTTOLI	
281	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 0/14	
282	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 1	
283	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 1/14	
284	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 11/14	
285	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 146	
286	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 2	
287	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 286	
288	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 291	
289	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 4436	
290	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 5/14	
291	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 5/22	
292	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 9/14	
293	Prunus persica (L.) Batsch	MORONI 1	
294	Prunus persica (L.) Batsch	NORA FORTUSINI	
295	Prunus persica (L.) Batsch	PIERI 81	GABRIELLA PIERI
296	Prunus persica (L.) Batsch	POPPA DI VENERE SETTEMBRINA	
297	Prunus persica (L.) Batsch	PRECOCE BICOCCHI	GIALLA BICOCCHI
298	Prunus persica (L.) Batsch	PRECOCISSIMA	PRECOCISSIMA MORETTINI
299	Prunus persica (L.) Batsch	PRODIGIOSA MORETTINI	
300	Prunus persica (L.) Batsch	REGINA DI MONTALCINO	
301	Prunus persica (L.) Batsch	REGINA DI OTTOBRE	REGINA DI LONDA TARDIVA
302	Prunus persica (L.) Batsch	SANGUIGNA	
303	Prunus persica (L.) Batsch	SPICCA BIANCA	
304	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI CAIANO	
305	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI FIRENZE	TARDIVA DI TERZANO
306	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI RENACCI	
307	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI STABBIA	
308	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI VILLAMAGNA	

309	Prunus persica (L.) Batsch	TONDONA PRESIDENTE	DIR. V. VALVASSORI, PRESIDENTE
310	Prunus persica (L.) Batsch	TOS CHINA OTTOBRE	
311	Prunus persica (L.) Batsch	TOS CHINA SETTEMBRE	
312	Prunus persica (L.) Batsch	TRIONFO ROSSO	TRIONFO, TRIONFO PELOSO
313	Prunus persica (L.) Batsch	VILLA PAGLIAIA	
314	Prunus persica (L.) Batsch	VITTORIO EMANUELE III	
315	Pyrus communis L.	AGNELLINA	
316	Pyrus communis L.	ARANCINA	PERA ROMANA
317	Pyrus communis L.	BALDWIN	
318	Pyrus communis L.	BERGAMOTTA ESPEREN	
319	Pyrus communis L.	BRUTTE BUONE	
320	Pyrus communis L.	BUGIARDO	PERO BRUTTO E BUONO, PERO MALVESTITO, PERA POZZELLEI, PERA GNOCCA
321	Pyrus communis L.	BUTIRRA ROSATA	BUTIRRA ROSATA MORETTINI
322	Pyrus communis L.	CACINA	
323	Pyrus communis L.	CANALE	
324	Pyrus communis L.	CARAVELLE	
325	Pyrus communis L.	CASSETTA	
326	Pyrus communis L.	CEDDA	
327	Pyrus communis L.	COCCITOIA	
328	Pyrus communis L.	COSCIA DI DONNA	MAGANZA
329	Pyrus communis L.	COSCIA PRECOCE	
330	Pyrus communis L.	COSCIA TARDIVA	
331	Pyrus communis L.	CURATO	PERA DEL CURATO, SPADONA D'INVERNO
332	Pyrus communis L.	DEL FILARE DEI PERI	
333	Pyrus communis L.	DEL MURO	
334	Pyrus communis L.	DELL ORTO	
335	Pyrus communis L.	ELETTA	ELETTA MORETTINI
336	Pyrus communis L.	ESTIVO CASSETTA	
337	Pyrus communis L.	FARINACCIA	
338	Pyrus communis L.	FERRAIA	
339	Pyrus communis L.	FIORENZA	
340	Pyrus communis L.	GEGGIANO	
341	Pyrus communis L.	GENTILE	GENTILE D'ESTATE, GENTILE BIANCA, PERA ZUCCHERINA
342	Pyrus communis L.	GIOVANAZZA	GIOVINAZZA

343	Pyrus communis L.	GIUGNOLINA	PERO MOSCATELLO, PERA VERZELINNA, FALSA MOSCATELLINA
344	Pyrus communis L.	IMPERIALE A FOGLIA DI QUERCIA	
345	Pyrus communis L.	INVERNINE	
346	Pyrus communis L.	LARDONA	
347	Pyrus communis L.	LE LECTIER	GENERALE LE LECTIER, LECTIEROVA, LEKT'E
348	Pyrus communis L.	LEOPARDO	
349	Pyrus communis L.	METELLO DI AUTUNNO	
350	Pyrus communis L.	MORETTINI 113	
351	Pyrus communis L.	MORETTINI 64	
352	Pyrus communis L.	MOSCATELLINA	MOSCATELLA PICCOLA D'ESTATE
353	Pyrus communis L.	OLIVIER DE SERRES	OLIVIER, OLIVIERO DE SERRES
354	Pyrus communis L.	ORTO DEI PERI	
355	Pyrus communis L.	PASTE	
356	Pyrus communis L.	PIANACCE	
357	Pyrus communis L.	PIANACCIA	
358	Pyrus communis L.	PICCIOLA	
359	Pyrus communis L.	ROMANA DEL CASENTINO	STROZZAPRETI
360	Pyrus communis L.	ROSSELLE	
361	Pyrus communis L.	ROSSELLINA	
362	Pyrus communis L.	ROSSINA	
363	Pyrus communis L.	SAN LORENZO	
364	Pyrus communis L.	SAN LUCCHESI	
365	Pyrus communis L.	SANGUINELLA	UBRIACA, BRIACA, COCOMERA
366	Pyrus communis L.	SCAMORZA	CAPA E'CIUCCIO, CAMPANA, PRETE
367	Pyrus communis L.	SPINA CARPI	CASENTINA
368	Pyrus communis L.	VENDEMMIALE	
369	Pyrus communis L.	VERDINO	
370	Pyrus communis L.	VERDONE INVERNALE	
371	Pyrus communis L.	VILLA PAGLIAIA	
372	Pyrus communis L.	VILLORE	
373	Pyrus communis L.	VOLPINA	VOLPINO
374	Pyrus communis L.	ZUCCHERO	